



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 195

Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti

Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'importazione definitiva ai sensi dell'articolo 190, delle esenzioni o delle altre agevolazioni doganali previste per le merci od i prodotti simili che vengono direttamente importati dall'estero in via definitiva.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-195-agevolazioni-per-l-importazione-definitiva-di-merci-temporaneamente/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it